

PRODOTTO SCUOLE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. SCUOLE - ED. 15/05/2018
sono parte integrante del Fascicolo Informativo unitamente
alla Nota Informativa
MOD. SCUOLE**



Art. 2. Chi assicuriamo

Le garanzie scelte ed indicate nella scheda tecnica di polizza sono prestate, a titolo oneroso, per le attività descritte al successivo "Art. 3. Operatività dell'Assicurazione" a favore delle persone di seguito elencate:

- a) gli alunni iscritti all'Istituto scolastico compresi gli iscritti in corso d'anno;
- b) i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, PON, POR, CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore e corsisti in genere;
- c) tutti gli operatori dell'Istituto scolastico (DS, DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali, obiettori di coscienza), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dal Regolamento interno.

Le garanzie sono altresì prestate a titolo gratuito, per le attività descritte al successivo "Art. 3. Operatività dell'Assicurazione" a favore delle persone di seguito elencate:

- a) alunni disabili e relativi accompagnatori/insegnanti di sostegno;
- b) gli uditori e gli alunni "in passerella" verso altre scuole;
- c) gli alunni partecipanti al Progetto Orientamento;
- d) gli alunni privatisti;
- e) gli accompagnatori designati (docenti e non, genitori e specialisti esterni, obiettori di coscienza) durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche, partecipazione a progetti disposti dal Dirigente Scolastico o dagli organi collegiali (es. Pedibus/Bicibus, Alternanza scuola lavoro etc). Il numero per classe degli accompagnatori deve comunque rimanere nei limiti previsti dalle disposizioni ministeriali, fatte salve le eccezioni disposte dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali;
- f) i genitori degli allievi, quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416/1974;
- g) gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastica culturale;
- h) gli alunni esterni che partecipano a stage organizzati dall'Istituto scolastico, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
- i) gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d'Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
- j) gli esperti esterni che sottoscrivono con l'Istituto contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
- k) il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;
- l) prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- m) tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
- n) il Responsabile della sicurezza D. Lgs. 81/2008, se alle dipendenze dell'Istituto;
- o) il Presidente del Consiglio d'Istituto;
- p) gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 e s.m.i.;
- q) gli assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
- r) Il medico competente per la vigilanza sanitaria, esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- s) i tirocinanti professionali, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;
- t) gli ex-studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n. 142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
- u) gli assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali, nonché gli OSS e gli OSA;
- v) gli obiettori di coscienza, siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
- w) gli operatori esterni che collaborano a qualunque titolo con l'Istituto provenienti dallo Stato o di altri Enti Locali
- x) il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
- y) i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto scolastico;
- z) i membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
 - aa) i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
 - bb) I genitori presenti all'interno dell'istituto scolastico per assistere i propri figli (Es. Somministrazione farmaci)
 - cc) i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità dell'Istituto scolastico (biblioteca, pre-scuola, dopo-scuola), purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto scolastico.

Dette categorie di Assicurati a titolo gratuito (ad esclusione degli alunni disabili) hanno diritto all'indennizzo esclusivamente per gli infortuni avvenuti all'interno dell'Istituto scolastico o, in occasione dell'espletamento dei loro compiti, all'esterno nelle sedi e luoghi stabiliti da disposizioni del Dirigente Scolastico, ovvero previste da delibere degli organi collegiali. In questi casi i massimali sono ridotti ad un terzo di quelli previsti per gli alunni e, nel limite di questa somma, gli indennizzi e i rimborsi saranno risarciti fino ad un terzo di quanto contrattualmente dovuto. Gli alunni disabili, assicurati a titolo gratuito, hanno diritto ai medesimi indennizzi previsti per gli alunni assicurati a titolo oneroso. Gli alunni disabili e i relativi accompagnatori/insegnanti di sostegno non potranno superare il 5% del totale degli assicurati.

Art. 3. Operatività dell'assicurazione

L'Assicurazione è operante durante l'intera permanenza nella sede dell'Istituto scolastico, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Assicurazione è operante per/durante:

- a) le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
- b) la refezione e ricreazione;
- c) le attività di pre-scuola e dopo-scuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
- d) le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti, anche all'esterno dell'Istituto scolastico;
- e) centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- f) tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari) e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni all'Istituto scolastico, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- g) le visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi da questi autorizzati;
- h) le visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola/lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, purché sia assicurata la sorveglianza da parte di personale della scuola, dell'azienda/ente ospitante o di un terzo soggetto appositamente incaricato;
- i) durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
- j) tutte le attività ricreative e non che dovessero svolgersi anche in occasione di pre-scuola, dopo-scuola o inter-scuola, compresi i Giochi della Gioventù, giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti, anche in strutture esterne all'Istituto scolastico o in altri luoghi designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con l'Istituto scolastico;
- k) le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli organi collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere, o altri luoghi designati, regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- l) tutte le attività relative al progetto Pedibus, Bicibus e ai corsi organizzati dall'Istituto Scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- m) tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, ma compresi i seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia, rugby, football americano;
- n) gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
- o) viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
- p) uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dall'Istituto scolastico e con personale dello stesso;
- q) attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
- r) assemblee studentesche, anche non autorizzate, nei locali dell'Istituto o nei locali esterni dello stesso purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27/12/1979 in atto di vigilanza, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
- s) il servizio esterno all'Istituto scolastico svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- t) l'uso di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso all'Istituto scolastico, purché non aperto al pubblico a pagamento
- u) l'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03/04/1996);

Le attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante i collettivi di classe, le occupazioni, le manifestazioni autogestite sono coperte dall'Assicurazione a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

Art. 63. Annullamento viaggi e gite a seguito di infortunio

A seguito di infortunio, indennizzabile a sensi di polizza, che comporti all'alunno assicurato l'impossibilità a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dall'Istituto scolastico e che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, esclusivamente previa presentazione di idonea certificazione medica che attesti l'infortunio e delle ricevute / fatture pagate relative alle spese già sostenute nel limite del massimale previsto dalla formula scelta tra quelle di seguito elencate e riportata nella scheda tecnica di polizza:

formula XXS	formula XS	formula S	formula M	formula L	formula XL	formula XXL
€ 250	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 2.000

Il rimborso verrà effettuato al netto di quanto eventualmente rimborsato all'Istituto scolastico o all'Assicurato direttamente dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio.

L'Assicurato perderà il diritto al rimborso qualora:

- 1 non denunci il sinistro, per il tramite dell'Istituto contraente, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data programmata di partenza;
- 1 la data dell'infortunio, riportata sul certificato medico, non sia antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto / caparra / saldo.

L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.

Art. 70. Rimborso spese mediche da malattia in viaggio o gita

La Società assicura il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, sostenute nel corso di viaggi, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia, senza limite all'interno della somma assicurata prevista all'"Art. 44. Rimborso spese di cura a seguito di infortunio".

Per le spese mediche e farmaceutiche, l'Assicurato avrà diritto al rimborso purché vengano prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di cura od in luogo attrezzato per il pronto soccorso.

La Società rimborsa le spese mediche a completamento dei rimborsi ottenuti dall'Assicurato da parte delle coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto l'Assicurato, prima di intraprendere il viaggio, dovrà preventivamente essere in possesso della T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia emessa dal Ministero della Salute) oppure, nei Paesi dove non è ritenuta valida, dal modulo E111 rilasciato dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) competente. La T.E.A.M. ed il Modello E111 danno diritto ad alcuni trattamenti gratuiti.

L'ufficio A.S.L. informerà l'Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo del viaggio che intende intraprendere.

Art. 71. Annullamento viaggi e gite per malattia

Qualora a seguito di malattia improvvisa indennizzabile ai sensi di polizza, certificata da documentazione medica, l'Assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dall'Istituto scolastico, la Società rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, le spese già sostenute, fino al massimale corrispondente alla formula scelta, indicata in scheda tecnica di polizza e di seguito elencata:

formula XXS	formula XS	formula S	formula M	formula L	formula XL	formula XXL
€ 250	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 2.000

Il rimborso verrà effettuato al netto di quanto eventualmente rimborsato all'Istituto scolastico o all'Assicurato direttamente dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio.

L'Assicurato perderà il diritto al rimborso qualora:

- 1 non denunci il sinistro, per il tramite dell'Istituto contraente, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data programmata di partenza;
- 1 la data d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, non sia antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto / caparra / saldo.

L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.